# REGOLAMENTO (CEE) N. 3082/88 DELLA COMMISSIONE

**del 6 ottobre 1988**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido ossalico del codice NC 2917 11 00 originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, del 17 novembre 1987, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1988 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 14 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato I ; che, ai sensi dell'articolo 14 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati ;

considerando che per l'acido ossalico, suoi sali e suoi esteri del codice NC 2917 11 00 il massimale individuale è fissato a 170 000 ECU ; che in data 23 settembre 1988 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari del Brasile, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione ;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

A decorrere dal 10 ottobre 1988 la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3635/87 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti, originari del Brasile :

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci |
|---|---|---|
| 10.0190 | 2917 11 00 | Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1988.

*Per la Commissione*
COCKFIELD
*Vicepresidente*

(1) GU n. L 350 del 12. 12. 1987, pag. 1.